MEMORIA SULLE OPERE DI BENEFICENZA CHE MERITANO LA TUTELA E LA...

Antonio Bonafede

MEMORIA

SULLE

OPERE DI BENEFICENZA

CHE MERITANO LA TUTELA E LA SUPERIORE VIGILANZA DEL GOVERNO

PALERMO
TIPOGRAFIA DI GIOVAN BATTISTA GIORDANO
1837.

Al Commendatore

ANTONINO DELLA ROVERE

GIA' DIRETTORE DEL MINISTERO E DELLA REAL SEGRETERIA DI STATO, OR REGIO PROCURATORE GENERALE PRESSO LA GRAN CORTE DE' CONTI IN PALERMO.

ANTONIO BONAFEDE

Uffiziale della Real Segretaria di Stato in Palermo.

Nella memoria quì appresso intendo sostenere, che le Opere pie amministrate per legati di

beneficenza meritano tutte la vigilanza ed il favore del Governo; onde restino per tal modo sempre protetti i beni dé testatori, e gl'interessi delle legatarie, ed assicurati i diritti delle supreme regalie.

Sentimenti di onore e di giustizia han dato alla medesima, qualunque siesi, incitamento e vita. Essi la guidano a lei, cercando quasi fuggiaschi terra sicura: e gli ho più cari pensando che, come l'anima in Dio, ritornano a lei che maestro, be-

nefattore, e sempre amico per quasi venti anni me li 'ha da vicino coll'esempio suggeriti.

Palermo 15 Dicembre 1836.

. . . . . . salubrem
Justitiam legesque . . . . . .
Horat.

Numerosissime Opere, istituite per animo, nel fondo e in ogni tempo, buono e generoso de' nostri, intendono in Sicilia alcune a beneficare le persone di genere certo, fra le quali le consanguinee de' testatori, altre le persone di genere incerto. Formano esse tante amministrazioni particolari con beni proprii sotto il governo d'individui, i quali o fidecommissarj, o rettori, o eredi, o amministratori si appellano. Ma come costoro non sono sempre gli stessi nè per onoratezza, nè per zelo, nè per intelligenza, nè per fortezza d'animo, e possono ingannarsi, o essere ingannati, cedere alle proprie passioni, ed agli altrui riguardi, e possono in somma per volontà, o per igno-

ranza agire contro l'interesse delle Opere che amministrano, così ove queste fossero abbandonate all'arbitrio degli stessi, se buoni floride, se cattivi dilapidate verrebbero.

A conservare tanto interesse, a far osservare la volontà dei testatori, a difendere e tutelare gli aventi diritto ai legati che dalle Opere si dispensano, è necessario che il Governo spieghi per esse garanzia, e protezione invigilando direttamente, o per via delle sue autorità, le loro amministrazioni. Questa vigilanza intanto, che da ogni onesto amministratore dovrebbe apprezzarsi, si cerca or per questa or per quella altra Opera generalmente di eludere, da molti, quasi fosse un giogo, di scuotere: ragioni mai, sottigliezze sempre, e vane distinzioni si adducono, e mezzi e protezioni e seducenti pratiche simultaneamente si adoprano; e spesso in mezzo al vano ragionare sostenuto da una falsa apparenza di verità, smarrendosi la diritta via, si stabiliscono regole ricalcitranti fra loro, in urto alla ragione ed alle leggi, nocive sempre alle Opere di beneficenza: le quali sarebbero effettivamente ridotte al nulla, se la saviezza del Governo, che tiene ognora ai principii semplicissimi delle leggi, non soffogasse siffatte insussi-

stenti e scandalose pretenzioni contro tanto salutare vigilanza.

Una di queste vane pretese, che la savezza del Governo sarà per rigettare consiste nell'affermarsi da taluni amministratori, che le Opere a vantaggio delle donzelle che sorgono dalla massa del pubblico, chiamate Opere per legati di genere incerto, sieno le sole soggette per legge alla vigilanza del Governo perchè dirette a beneficenza pubblica, e che tutte le altre destinate a beneficare le sole consanguinee dei testatori, chiamate Opere per legati di genere certo, non sieno per legge soggette a vigilanza veruna, essendo limitate alla beneficenza privata. Addimandasi, secondo i loro pricipii, privata, perchè i beni appartengono a persone private, ed abolendosi la pia istituzione, vanno essi alle famiglie delle consanguinee, e non allo Stato, come succederebbe se le Opere fossero pubbliche. Quindi, essendo sostenute da beni di privata proprietà, non possono far parte della civile amministrazione ed esser comprese sotto le regole delle istruzioni del 20 maggio 1820.

La forza adunque dell'argomento degli amministratori si riduce alla distinzione tra proprietà pubblica e proprietà privata. La distinzione è

giusta, ma l'applicazione può francamente definirsi per falsa.

Chiamasi proprietà privata tuttociò che appartiene ad un particolare. Applichiamo questo principio. Un tale lascia per qualunque titolo il suo patrimonio ad un altro. Questo patrimonio è gravato di pesi, e fra questi evvi quello di spendersi un tanto all'anno per messe, maritaggio, monacato, o per una beneficenza qualunque a favore di consanguinee o di persone al testatore ben viste. Ricadendo allora questo peso sulla proprietà di un particolare, è anch'esso un peso particolare, appartenente ad un privato, come il censo, il vitalizio, e tant'altri pesi. Può mai pretendersi che l'amministrazione di questo patrimonio stia soggetta a vigilanza ed a regole amministrative? Sarebbe un delirio il pretenderlo, mentre l'erede è padrone di amministrarlo a suo talento purchè soddisfi i pesi. Questo è veramente il caso dell'Opera di beneficenza privata perchè ciò che serve a soddisfarla è immedesimato colla proprietà dell' erede, e questi non è obbligato a dar conto del modo come amministra la sua eredità.

Posto per base del nostro ragionamento il principio che proprietà privata è tutto ciò che ap-

partiene ad un particolare per legittimo possesso, ne siegue chiaramente, che tutto ciò che si appartiene alle Opere di beneficenza separatamente dal patrimonio ereditario non è proprietà privata, giacchè non è da verun particolare posseduta. Vediamolo ancora nell'applicazione. Ogni Opera amministrata di beneficenza non ha che fidecommissarii, e legatarie; e taluna di esse Opere trovasi qualche volta affidata al governo di un solo il quale, sebbene abbia nel testamento titolo di erede, pure, dovendo per espresso mandato del testatore amministrare i beni dell'eredità affin di destinarne i frutti in legati di beneficenza, non è nel fatto che un fidecommissario; giacchè il titolo di erede non può dargli verun diritto alla proprietà de' beni. Or i fidecommissarii per effetto del mandato del testatore, non hanno altro obbligo che quello di conservare i beni ed aumentarli con una buona amministrazione, di raccogliere i frutti e destinarli in legati, secondo le leggi e le condizioni imposte nel testamento. Le legatarie, che sono gli esseri beneficati, non hanno altro diritto sull'Opera che quello di conseguire i legati quando adempiono la condizione, ch'è il fine della beneficenza. Quindi i beni non sono nè de' fidecommissarj, nè delle legatarie, nè vi è alcun particolare

che possa vantarne la proprietà. Erano di un privato, ed allora erano privati, ma dacchè per volontà, dello stesso andarono dopo la di lui morte a formare un Opera di beneficenza, separata dall'asse lasciato all'erede, affidata ad amministratori, e destinata alle legatarie, finirono d'esser privati, perchè uscirono dal recinto privato di una famiglia, divennero oggetto d'interesse di molte altre, e cominciarono a costituire una proprietà vincolata ed intangibile, di un Opera pia, ossia dell'oggetto pio che costituisce il corpo morale. Poco importa allora se l'oggetto pio mira a beneficare le sole consanguinee del testatore. Non è da questa circostanza che si dee dedurre se l'Opera sia privata, perchè tanto le consanguinee, quanto le non consanguinee non han diritto che ai soli frutti, e non già ai beni, che sono una donazione fatta all'Opera. Si dee dedurre ben sì dalla pertinenza, e dal possesso de' beni; e se questi beni appartengono all'Opera, e non formano parte dell'asse lasciato all'erede, non possono dirsi beni privati, nè privata per conseguenza può esser l'Opera di beneficenza. Quest'Opera allora destinata a prò delle consanguinee è dalle nostre antiche e sennatissime leggi chiamata Opera per legati di genere certo, siccome per legati di genere incerto

è detta quell'Opera che a beneficare intende le donzelle provvenienti dalla massa del pubblico.

Le opere adunque di beneficenza per legati di genere certo, ossia le fidecommessarie per consanguinee non sono private; ed è da riflettersi inoltre, che se fossero private non sarebbe necessario che il Re accordasse a' fidecommissarii di esse il suo Sovrano beneplacito per poter accettare l'eredità ed amministrarla; e se il codice civile lo prescrive, comincia da questo a conoscersi che non sono private. Infatti il Sovrano beneplacito non si accorda a quell'erede che sul patrimonio lasciatogli ha il peso di un Opera di beneficenza, giacchè questa, per le ragioni sopraccennate, è Opera di beneficenza privata.

È da considerarsi ancora, a rassodar meglio il nostro ragionamento, che le fidecommissarie per legati di consanguinee sarebbero Opere private, ove fossero provenienti dagli antichi fidecommessi, e quindi soggette alla legge eversiva emanata a 2 agosto 1818. Ed a questo proposito, ove in questa memoria si fosse vago di affastellare testimonianze legali, o si conoscesse almen necessario, si esporrebbero i principii delle leggi antiche e moderne intorno alla differenza tra legati perpetui, e tra sostituzioni fidecommissarie, onde

dal paragone della rispettiva natura, dal giudizio de' giureconsulti più accreditati, e dalla definizione che ne danno le leggi si mostrasse che non sono Opere private. Ma più il semplice amandosi che lo studiato, ed il superfluo, sembra sufficiente al proposito nostro l'addurre il Sovrano rescritto del 19 aprile 1826 n. 390 * comunicato al Governo di Sicilia dall'immortale Marchese Tommasi. Agitavasi la quistione se i monti di famiglie fossero dipendenti dalle sostituzioni fidecommissarie. Stavasi per l'affermativa; e confondevansi sotto la stessa denominazione istituzioni fra loro di ben diversa natura; poichè i

* Il rescritto è del tenor seguente « Eccellenza » Il rescritto de' 26 luglio 1824 stabilì tra l'altro, di non farsi alcuna novità, sullo scioglimento de' monti di famiglia, e di maritaggi, ed Opere pie esistenti in cotesti Reali Dominj. Ora in occasione di supplica rassegnata a S. M. da' secondogeniti della famiglia Statella; la M. S. sulla considerazione, che i monti di famiglia istituiti a soli oggetti di pietà, di beneficenza pubblica, o anche per dote delle famiglie, son diversi da quei monti, destinati a rendere più durevoli le sostituzioni fidecommissarie, ed i beni vieppiù vincolati, uniformemente allo avviso della Consulta, nell' ordinario consiglio di Stato de' 19 aprile, s'è degnata dichiarare, che i monti della seconda classe non sono compresi nel Real Rescritto de' 26 luglio 1824, ed ha ordinato, che riguardo a tali monti si esegua ne' Dominj oltre il Faro il Real Rescritto de' 17 ottobre 1822, comunicato in questa parte del Regno con circolare de' 25 dello stesso mese. « Nel Real Nome partecipo a V. E. questa Sovrana determinazione, e le rimetto quì annessa copia conforme del mentovato Sovrano Rescritto, perchè si serva farne l' uso conveniente. Napoli 25 aprile 1826. firmato « Marchese Tommasi.

monti per legati di beneficenza a prò delle famiglie consanguinee, essendo legati perpetui, delibati dalla massa di una eredità, e donati dal testatore ad un Opera pia, differiscono essenzialmente da quegli altri monti la cui istituzione è nel fatto il risultato di una speculazione sociale tra varie famiglie, soggetta alle leggi delle sostituzioni fidecommissarie, e le cui rendite vanno a beneficio della società. Qualche monte intanto erasi già per sentenza disciolto e i beni erausi divisi tra le attuali famiglie dei testatori. Quando Sua M. alla voce supplichevole delle legatarie, pronunziata da qualche essere benefico, che a difen-

Siegue la copia del rescritto accennato.

Le leggi eversive degli antichi fidecommessi ed i decreti posteriormente pubblicati avean dato luogo allo scioglimento de' monti di famiglia. Queste disposizioni erano nel loro vigore, allorchè S. M. nel consiglio di Stato de' 31 luglio dello scorso anno prescrisse, che fosser sospesi i giudizj relativi allo scioglimento de' monti familiari finchè decisa non avesse la quistion generale della esistenza de' monti stessi.

Per effetto di successivi richiami particolari questa determinazione Sovrana ha ricevuto diverse spiegazioni, le quali ne hanno fissata la intelligenza, e ristretta l' applicazione. Intanto più suppliche sono state umiltate al Real Trono dagl'interessati all'antico monte delle 29 famiglie: alcuni tra questi interessati han chiesta la ripristinazione di questo monte, ed altri hanno insistito perchè loro non fosse impedito l' ulteriore esperimento de' dritti, che vantano sù beni al medesimo appartenenti. « S. M. alla quale nel consiglio ordinario di Stato de' 17 del cadente mese ho rassegnato tutto ciò, che può riguardare l'oggetto, ha primieramente considerato, che i monti di famiglia allorchè sien diretti a provvedere di doti le donzelle nobili, e di soccorsi i giovani,

3

derle erasi lodevolmente sospinto, sospese ogni altra procedura giudiziaria, e poi dopo maturo esame solennemente dichiarò, che i monti per oggetti di pietà e di beneficenza pubblica, o anche per dote delle famiglie, son diversi da quei destinati a rendere più durevoli le sostituzioni fidecommissarie, ed i beni vieppiù vincolati, e quelli proibì di abolirsi, e questi lasciò sotto le conseguenze delle leggi eversive dei fidecommessi. Dalla qual dichiarazione Sovrana resta stabilito che i monti per legati di consanguinee non provengono dagli antichi fidecommessi, poichè son diversi dai monti destinati a render più du-

che si avvian per una nobile carriera sono capaci di accrescere il decoro delle famiglie; e quindi la istituzion di siffatti monti non solo diviene utile nello interesse delle famiglie stesse, ma serve ancora a conservare nel suo splendore la nobiltà, che forma il principale sostegno, ed ornamento della Monarchia. Ha pure la M. S. considerato, che tutte le particolari controvorsie sullo scioglimento de' monti di famiglia non riguardando, che interessi privati sono essenzialmente sottoposti alla decisione de' Tribunali ordinarj. Finalmente la M. S. ha osservato, che la dimanda avanzata dagli interessati al monte delle 29 famiglie per la ripristinazione di esso debba reputarsi come un'anticipazione allo articolo generale della novella istituzione de' monti familiari. Per questi motivi S. M. si è degnata disporre; 1 Che sia compilato un progetto di legge sulla novella istituzione dei monti familiari, la quale nell' atto, che non si opponga ai principj delle leggi comuni in vigore, contenga poi quelle competenti eccezioni, che sieno conformi alle disposizioni stabilite pe' majoraschi, dovendo la istituzione de' majoraschi, e quella de' monti di famiglia essere uniforme, e concorrere alla stabile conservazione della nobiltà del Regno,

revoli le sostituzioni fidecommissarie; e che non provenendo dai fidecommessi, non si possono abolire: quindi non sono opere private, perchè non vi è alcuno che possa disporre de' beni come proprietà che gli appartenga.

Or, per seguire il nostro ragionamento, i monti di famiglie in sostanza non sono che fidecommissarie per consanguinee, e fidecommissarii in fatti son chiamati coloro che ne amministrano i beni, ma con questa differenza, se mai ve ne può essere alcuna, che le fidecommissarie per lo più riguardano tutte le consanguinee del testatore e i monti di famiglie ristringono il benefizio a

con provvedere particolarmente al decente mantenimento di tutti gl'individui di famiglia; 2 Che sieno lasciate alla decisione de' Tribunali competenti le quistioni sullo scioglimento de' monti di famiglia preesistenti, togliendosi interamente la mentovata sospensione de' giudizj stabilita nel consiglio di Stato de' 31 luglio dello scorso anno; 3 Che qualora concorra il legittimo consenso di tutti i godenti il monte delle 29 famiglie se ne possa eseguire il ristabilimento cogli stessi beni, che ne formavano la dote, e che quante volte riconcorra il legittimo consenso d'una porzione de' godenti il monte medesimo, si possa ristabilire sulle sole cote de' beni che à godenti consensienti spettano in vigore delle leggi sullo scioglimento de' monti di famiglia rimanendo esclusi dal benefizio d'esso monte i godenti dissenzienti, che preferiranno di prender le cote ad essi loro spettanti. Ha però S. M. dichiarato che tanto nell' un caso, quanto nell' altro debbano restare salvi i dritti, che i terzi abbiano acquistati su' beni anzidetti per effetto della citata legge sullo scioglimento de' monti, e che debba l'enunciato ristabilimento del monte delle 29 famiglie conformarsi alle disposizioni e condizioni, che saranno dalla M. S. sanzionate colla novella legge,

determinate consanguinee famiglie. Il che fa meglio al nostro proposito, perchè se i monti che sono per una beneficenza più limitata delle altre Opere, dichiara il Re che non si possono abolire, perchè i beni che li costituiscono non sono beni di fidecommessi, e perciò non sono privati, le fidecommissarie per le consanguinee in generale con più di ragione nè si possono abolire, nè possono dirsi Opere private. Ma dato il caso che pel fatto del Principe fossero abolite, non v'è dubbio, che i beni andrebbero alle famiglie attuali discendenti dai testatori. Però la loro abolizione, ed il passaggio de' beni nelle discendenze consanguinee, non mostrano che sieno Opere private, ma che, sciolti i beni dal vincolo, cui erano stati per atto d'ultima volontà assoggettiti, ed annullato perciò il testamento vanno per diritto di successione ai discendenti dei testatori. Infatti lo stesso succederebbe delle Opere di beneficenza pubblica, istituite da uno o più particolari a vantaggio di persone incerte di genere incerto. Se il Principe

che sarà emanata per norma generale sulla istituzione dei monti di famiglia. « Nel Real Nome partecipo a lei questa Sovrana determinazione per l'intelligenza del Coll. ed uso di risulta. « Napoli 25 febbraro 1822 firmato Marchese Tommasi « A Proc. Gen. della Corte Supr. di Giustizia e della G. C. Civ. di Napoli, ed al R. Proc. Civile in Napoli.

volesse abolirle, il che sarebbe nell'alto suo potere, sebbene i Principi religiosi e legittimi non sogliono dar mai questi esempii riserbati qualche volta agli avveniticci e stranieri, in tal caso i beni, esistendo ancora le linee delle famiglie dei testatori, andrebbero egualmente alle medesime.

Lo stato succede quando le Opere di beneficenza mancano di consanguinee, o, abolite pel fatto del Principe, non vi sono legittimi successori, e questo, come si vede, può accadere per le Opere di qualunque denominazione, monti, fidecommissarie, ed eredità tanto d'incerto quanto di certo genere. Quindi l'abolizione di un'Opera importa nullità di testamento, ed è la nullità del testamento quella che appresta alle famiglie discendenti dal testatore il diritto della proprietà ai beni di un'Opera di beneficenza, sciolte dal legame cui stavan soggette, e non già, come falsamente si vuol far supporre l' essere beni di privata proprietà. Onde finchè l'Opera ha vita ed esiste, la proprietà è vincolata, i beni appartengono al corpo morale, e nessuno può avervi diritto fuorchè l'Opera stessa di beneficenza.

Dimostratosi che le Opere anzidette, dotate di beni proprii, tuttocchè non mirino alla beneficenza pubblica, non sono Opere private, cade

l'argomento degli amministratori, che non possono esse far parte della civile amministrazione, ed esser comprese sotto le regole delle istruzioni del 20 maggio 1820, anzi col fatto delle leggi ne risulta il contrario. Il decreto degli 11 ottobre 1817, secondo il principio da noi adottato, dichiara per lo art. 1 di essere oggetto della civile amministrazione tutto quello che non si possiede d'alcuno a titolo di proprietà privata, e lo fa entrare direttamente sotto la suprema provvidenza del Re. Or se i beni delle fidecommissarie per legati di consanguinee non appartengono, come si è dimostrato, nè agli amministratori, perchè non ne sono che i custodi, e i tutori immediati, nè alle legatarie, perchè non han diritto che ai soli frutti, ma appartengono ad un corpo morale, ad un opera amministrata, è chiaro che non sono proprietà privata, e che debbono rientrare sotto la suprema provvidenza del Re per mezzo delle autorità competenti. Nè si adduca che fra gli oggetti riportati nel medesimo articolo sotto l'espressione di esempio « sono tali » non vi si trovano calendate le fidecommissarie per persone di genere certo, perchè si risponderebbe allora, che non vi si fa cenno nemmeno di Opere di beneficenza qualunque, e che stabilitasi dal legislatore la massima,

ed accennato qualche esempio, non v'era bisogno d'inserirvi l'indice di tutti gli esempi.

Questo principio, stabilito da un decreto che forma la legge comune dell'amministrazione civile in Sicilia, deve necessariamente supporsi conservato in tutte le leggi speciali pei rami che ne dipendono. Infatti il decreto del 1 febbraro 1816, che forma la base della istituzione dei Consigli degli Ospizii, e delle Commissioni amministrative comunali di beneficenza, non che le istruzioni di maggio 1820 fondate su' principj dello stesso, in nessuno articolo escludono le fidecommissarie anzidette, dalle regole ivi dettate, perchè una è l'idea del saggio legislatore « *Lasciare in libertà del particolare ciò che è suo, e sottoporre alla suprema provvidenza del Sovrano ciò che non appartiene al particolare per nessun titolo di privata proprietà* ». Anzi se ben si consulta il decreto, e ben si osservano le istruzioni, si vede nell'uno, che tutti gli stabilimenti di pietà, e i luoghi pii laicali sono sottoposti a vigilanza superiore, come all'articolo primo, che sono restituite all'amministrazione propria le istituzioni particolari che eran rette dagli ecclesiastici, come all'articolo 4, ma stando però sotto la vigilanza de' Consigli

degli Ospizii, e delle istruzioni anzidette, come agli articoli 5 e 6.

Nelle istruzioni poi si ripete lo stesso, e per una naturale conseguenza di ciò che si dice nello articolo 88, tutte quelle istituzioni, le quali sono governate da particolari individui chiamati o designati dai testatori, devono restar sottoposte alle medesime regole dettate dai ripetuti articoli 5 e 6 del decreto del 1 febbraro 1816. Si aggiunga per l'intelligenza delle stesse istruzioni, che lo articolo 6 suddetto porta a due riflessioni. La prima, che le istruzioni furon compilate per le commissioni amministrative comunali, le quali non reggono solo Opere di pubblica beneficenza, ma tutte quelle istituzioni particolari che mancano di legittimi amministratori come all'art. 88. La seconda che queste istruzioni debbono applicarsi ancora a tutte quelle altre pie istituzioni particolari che sono escluse dalla diretta amministrazione delle Commissioni, e si reggono da se stesse. Quindi se le istruzioni anzidette, benchè fatte per le Opere di beneficenza pubblica, sono applicabili alle amministrazioni particolari, ne siegue, che anche queste devono star soggette allo stesso sistema, ed alla medesima vigilanza delle prime. Si osserva inoltre nella sezione 8ª del

tit. 2 che anche i monti di maritaggio, senza alcuna eccezione, sono sotto la vigilanza superiore, e che all'art. 90, dopo d'essersi date le regole per la distribuzione dei legati, si eccettuano da tali regole soltanto i legati particolari di famiglie, ma non si eccettuano dalla vigilanza. Se questi tali legati destinati per designate famiglie formano adunque oggetto della vigilanza della legge, ed hanno il solo riguardo che nel distribuirsi sieguono le regole dei testatori, con molte più di ragione i legati delle fidecommissarie per consanguinee in generale debbono essere invigilate.

Ma dato che fossero state dimenticate dal decreto anzidetto, e dalle istruzioni, però è indubitato che non possono sfuggire alle leggi dettate dai sapientissimi Vicerè di Sicilia, le quali sono uniformi ai principii esposti.

L'art. 7 del dispaccio del 1 agosto 1781 riconosce le Opere di beneficenza privata, e tanto queste quanto quelle di beneficenza pubblica sottopone alla vigilanza del giudice laico ordinario a cui si doveano annualmente presentare i conti.

L'art. 3 del dispaccio del 1783 * emanato in

* Vedi l'appendice alle istruzioni per le Opere di beneficenza del 20 maggio 1820, dove si trovano i due accennati dispacci.

occasione dei dubbii sulla distribuzione dei legati di Tagliavia per monacato e maritaggio delle sue consanguinee, riconosce questi legati di certo genere, e li sottopone a regole governative.

Or questi dispacci e tanti altri simili non sono stati derogati, anzi confermati dall'art. 158 delle istruzioni sudette del 20 maggio 1820 perchè non si oppongono alle istruzioni. Quindi le Opere di beneficenza privata, ossia per legati di genere certo, non possono sfuggire alle leggi della vigilanza superiore; perchè *un'obbligo del governo è il fare osservare la volontà dei testatori*, *ed un diritto ad esser da lui difese hanno le legatarie*, *che per la loro attuale inesistenza non possono difendersi*. Una sola eccezione è stata fatta da S. M. la quale mostra, siccome da principio abbiamo fatto osservare, quale siano le Opere di beneficenza privata non soggette a vigilanza. Disputavasi anni addietro se il legato del Barone Curti a favore delle sue consanguinee dovea star soggetto alla vigilanza del Consiglio degli Ospizii; ed essendosi a S. M. rappresentato, *che siffatto lascito era stato addossato all'erede*, *come uno dei pesi afficienti al suo patrimonio*, la M. S. col rescritto del 10 giugno 1826 sciolse quel legato dall'obbligo di dipendere dal Consiglio. Era quin-

di ben ragionevole che l'amministrazione di un privato patrimonio, sul quale doveasi dispensare un legato di beneficenza, non fosse stata sottoposta a vigilanza di autorità pubblica, e che si fosse lasciato alle legatarie consanguinee della sua famiglia, come agli altri creditori, il pensiero di farsi pagare dal debitore. Queste sono effettivamente le opere private. Ma quando si tratta di Opere amministrate con fondi a se stessi e particolari amministratori, i cui legati non sono un peso che gravita sul patrimonio dell'erede, non possono queste Opere allora chiamarsi private, ancorchè mirino alla beneficenza di persone di certo genere.

Or se il principio della legge comune è che le cose le quali non appartengono ad alcuno a titolo di proprietà privata, debbono stare sotto la suprema provvidenza del Re, se questo principio deve intendersi conservato nelle leggi speciali; se il decreto del 1816 e le istruzioni che gli fan seguito effettivamente lo conservano; se le leggi antiche, non ancor derogate, sono uniformi a tal principio; se siffatte leggi abbracciano tutti gli stabilimenti di pietà, ed i luoghi pii laicali, le istituzioni particolari nascenti da testamentarie disposizioni, i monti di maritaggio senza ec-

cezione, e finanche i legati per particolari famiglie, che han tratto successivo con clausola di perpetuità; se questi ultimi legati per virtù del rescritto del 19 aprile 1826 non sono dipendenti dalle sostituzioni fidecommissarie; se in fine per potersi dai fidecommissarii, esercitare il mandato del testatore per un Opera di beneficenza, v'ha bisogno del Sovrano beneplacito, ripetiamolo: *tutte le Opere amministrate per oggetti di beneficenza, qualunque ne sia il titolo, fidecommissarie, eredità, monti di maritaggio, ed altre simili, purchè i beni appartengano per intiero alle Opere medesime, non sono private, ancorchè per consanguinee di designate famiglie, e devono star soggette ad una superiore vigilanza*, e ciò non solo per farsi osservare la volontà del testatore, e custodirne i beni, e tutelare gli interessi delle legatarie, *ma per l'interesse dello Stato*, giacchè ove si estinguano le consanguinee de' testatori, succede egli di diritto ai beni delle Opere, ed è facile che ciò ignori, quando non sono esse sotto la sua vigilanza suprema.

Ma poi d'onde mai può nascere il principio, non consentito per certo dalla ragione, e non ammesso dalle leggi, che le Opere dirette a beneficare il genere incerto di una popolazione sieno sole merite-

voli del favore e della vigilanza del Governo, e che quelle altre, di cui noi trattiamo, debbono esserne immeritevoli? Se fosse così, l'Opera di Saldo d'Isnello, destinata per legati di messe a favore de' tre soli fidecommissarii, i quali l'amministrano in conseguenza a premio e vantaggio e non già del pubblico, non sarebbe sottoposta a vigilanza. E pure S. M. col rescritto del 16 marzo 1836 dichiarò, che dovesse esser soggetta al Consiglio degli Ospizi *, e lo stesso dichiarò pel le-

* Il Sac. D. Eustachio Saldo del comune d' Isnello, disponendo dell'ultima sua volontà, lasciò i suoi beni all'immagine di Maria SSma del Lume, collocata sull' altare di S. Domenico in quella Madre Chiesa; istituì un fidecommissario scelto fra gli Ecclesiastici, colla facoltà di sostituire uno o più fidecommissarj del medesimo ceto senza obbligo di render conto dell'amministraz. ad alcun superiore sì ecclesiastico, che secolare, e destinò parte dei frutti annuali di sua eredità in supplimento della spesa per la festa, che colà suol farsi di Maria SSma del Lume, ed il rimanente in recita di messe nell'altare medesimo.

Si è disputato se sia questa un'istituzione ecclesiastica o una di quelle Opere pie laicali annoverate nell'art. 2 delle istruzioni del 20 maggio 1820 sotto la denominazione di cappelle laicali, onde risolvere se al Vescovo o al Consiglio degli Ospizj debba esser del pari soggetta. Inteso successivamente il parere del Vescovo, del Consiglio degli Ospizj, e della Commessione Consultiva; e tenuti presenti altri varii pareri, il Governo umiliò ogni particolarità dello affare a S. M, e S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia in Napoli ha comunicato il seguente Sovrano Rescritto « Eccellenza « Ho rassegnato a S. M. (N. S.) il » rapporto di V. E. dei 17 settembre ultimo num. 7734. » non che l'avviso emesso dalla Consulta dei Reali Dominj » oltre il faro, che versano sulle quistioni insorte tra il Con» siglio degli Ospizj della Valle di Palermo, e il Vescovo

gato di Platania da Catania*. Nè credasi un deviare dal nostro argomento l'accennarsi questo esempio, perchè riguarda un legato di messe; giacchè il legato sia per messe, sia per maritaggio, sia per monacato, sia per qualunque oggetto di simil natura, non lascia d'esser sempre un'Opera di beneficenza, abbia pure per oggetto il bene spirituale, ovvero il temporale. E basta che sieno *Opere amministrate* per aver tutte egualmente diritto ad esser tutelate, qualunque ne sia l'oggetto, o il genere delle persone a cui prò sono istituite. Nè valga il dire esservi i magistrati ordinarii in difesa delle Opere, poichè il caso

» di Cefalù sulla dipendenza del lascito disposto dal Sac.
» D. Eustachio Saldo, in favore dell'immagine di Maria SSma
» del Lume collocata nell'altare di S. Domenico della Ma-
» dre Chiesa d'Isnello. E la M S. nel Consiglio ordinario
» di Stato dei 14 di questo mese tenuto in Capo di Monte,
» si è degnata dichiarare, che l'istituzione di Saldo costitui-
» sce un'Opera pia laicale, e che però sia alla stessa appli-
» cabile l'art. 2 delle istruzioni del 20 maggio 1820 modi-
» ficato ai termini del Real Decreto dei 7 dicembre 1832,
» circa alla norma da tenersi nelle spese di culto Divino.
« Nel Real Nome lo comunico a V. E. per l'uso conveniente
» Napoli 16 marzo 1836.

Ed io comunico ciò a cotesto Consiglio per sua intelligenza, ed uso corrispondente.

Palermo 14 aprile 1836.

firmato — PRINC. DI CAMPOFRANCO.

* Da S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia in Napoli è stato comunicato il seguente Real Rescritto « Eccellenza » Ho rassegnato a S. M. il contennto nei rapporti di V. E. del 2 e 30 novembre, e del 18 gennaro ultimo relativamente alla domanda del Sovrano beneplacito per

della difesa suppone non solo che vi sia chi conosca come sieno amministrate, ma che costui si prenda briga di difenderle presso i medesimi. Però chi è mai che possa conoscere gli oscuri andamenti delle amministrazioni, abbandonate a se sole fuorchè gli stessi amministratori? Ed ove le legatarie, cui non preme se non la percezione de' legati, ne potessero essere informate e di alcun danno si accorgessero, non è presumibile che tanto zelo, e tanti mezzi avessero da poter litigare. Inoltre il caso della difesa suppone già il danno avvenuto contro le Opere; e questo danno appunto è l'inconveniente che si dovrebbe

l'accettazione del legato istituito per le celebrazioni di messe del fù D. Concetto Platania da Catania come altresì l'avviso emesso in proposito dalla consulta de' Reali Dominj oltre il Faro.

E' stato nella specie osservato, che tutti i legati addetti a celebrazione di messe di carattere laicale entrano per lo art. 2 delle generali istruzioni del 20 maggio 1820 nella categoria di quelle Opere, e stabilimenti di pubblica beneficenza, e di pubblica pietà al cui reggimento sono istituite le amministrazioni comunali, di cui è debito lo amministrare, e reggere quelle Opere, che mancassero d' amministratori speciali, massime se, come nel caso attuale, il legato deve costituire una rendita distinta dall'eredità, la quale pel prescritto impiego dopo la morte degli eredi suppone in qualcuna facoltà e dovere di adempire a quella precipua parte della pia disposizione.

Quindi la M. S. nel consiglio ordinario di Stato del 28 dello spirante mese tenuto in Capo di Monte, si è degnata accordare il suo reale beneplacito per l'accettazione del legato di cui trattasi alla Commissione amministrativa del Comune di Catania, salvi i diritti che ai terzi potessero competere contro tale testamentaria disposizione.

prevenire, ed il mezzo di prevenirlo, non è già il magistrato ordinario; ma l'autorità amministrativa provvidamente dal Re a quest'oggetto destinata.

Due voci intanto tra loro opposte gridano fortemente sull'esposte cose. L'una, biasimevole pel fine che si propone, chiede che gli amministratori delle Opere di beneficenza sopraccennate sieno indipendenti da ogni autorità, e da ogni regola amministrativa, e tutto facciano da se stessi, ed a loro talento. Ma questa voce, riprovata dagli uomini imparziali ed onorati come n'è del pari riprovato quell'amministratore che poco saggio la ripeta e sostenga, sfrontatamente offende gl'interessi delle legatarie in perpetuo, le leggi, che sembrerebbero ingiuste ove una classe di legatarie proteggessero ed un'altra abbandonassero, la bontà del Governo sotto la cui tutela si ricusa di stare, e finalmente la ragion fiscale dello Stato, che succede nei beni delle Opere

Nel Real Nome partecipo a V. E. questa Sovrana determinazione perchè si serva farne l'uso conveniente, riserbandomi di farle in appresso tenere la copia conforme del correlativo Real Decreto. Napoli 30 marzo 1836.

Ed io lo comunico cotesto Consiglio per sua intelligenza ed uso che ne risulta.

Palermo 18 aprile 1836

firmato — PRINCIPE DI CAMPOFRANCO.

Al Consiglio degli Ospizi di Catania.

ove si estinguono le consanguinee de' testatori. L'altra per contrario ben degna di lode, figlia dell'onore e della giustizia, raccomandando le Opere di beneficenza qualunque alla superiore vigilanza, non si affatica per cosa contraria agl'interessi delle legatarie, nè a quelli delle Opere, non alle leggi, non alla volontà dei testatori; poichè gl'interessi delle legatarie ne resterebbero salvi, le Opere ne ritrarrebbero miglioramento, sicurezza, e protezione, le leggi sarebbero secondate nei loro principii generali di difendere e tutelare tutto ciò che da se stesso è incapace di difesa e tutela, e i testatori, se, di là dove sono, sentono ancora affezione alle cose di quaggiù, non potrebbero che restar compiaciuti degli sforzi di una voce disinteressata e benefica che mira a far garantire la loro pia intenzione, quella di beneficare nella perpetuità de' secoli le rispettive consanguinee, sicuri che la loro volontà sarebbe stata protetta dal Governo, e dalle sue leggi.

È la ragione adunque, è l'interesse di tanti esseri che sorgeranno coll' andar degli anni, è l'oggetto benefico de' pii testatori, sono le leggi, ch'esigono la desiderata vigilanza. L'accordarla sarebbe un bene per le Opere amministrate, *senza che venisse leso per nulla il diritto di alcun*

privato; il negarla un male indubitato, ed un tacito consenso ed indegno insieme alla dispersione delle loro rendite, ed alla violazione della volontà di tanti pii testatori.

Possa la voce dell'onore e della giustizia, sostenitrice delle Opere di beneficenza, gridar sì forte da essere intesa dal Trono, e dai suoi saggi Ministri, e trionfare in ogni occasione a conforto de' buoni, ed a scorno e vilipendio di coloro che non la curano. E se nulla può contro gli uomini falsi e perversi, che si alzi sempre più forte a favore degli uomini da bene, e delle pie istituzioni, e di ogni cosa che tende al rispetto delle leggi, ed al bene comune; e ripeta, e c'insegni sempre, che l'esser benefico non si annunzia tanto per una protezione particolare e delle liberalità significanti, quanto per quel sentimento che ci fa interessare degl'infelici, e di tutte le Opere pie che mirano ad una beneficenza qualunque.